



REPUBBLICA ITALIANA

153/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha adottato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 60375** del registro di segreteria, promosso

da **FADDA Gavino** (c.f. FDDGVN79E04G203K) nato a Ozieri (SS) il 4 maggio 1979 e residente a Nule (SS), alla via Carlo Alberto n. 71, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Nule (SS), alla via Carlo Alberto, 71 (P.I. 02079860900), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Giuseppe Lucchesi (c.f. LCCFGS62R26H501H, pec: fabiogiusseppeelucchesi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Bormida, n. 1, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

contro

**Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
la Regione Sardegna**

e

Procura generale della Corte dei conti

per la riforma

della sentenza n. 181/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione
Sardegna, depositata in data 2 settembre 2022;

Esaminati gli atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 24 maggio 2024, con l'assistenza del segretario
dott. Antonio Sauchelli, il relatore consigliere Stefania Petrucci, l'avv. Fabio
Giuseppe Lucchesi per la parte appellante ed il V.P.G. Fabrizio Cerioni per la
Procura generale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, depositato in data 12 gennaio 2022, la Procura regionale
presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna conveniva in
giudizio Gavino Fadda e l'azienda agricola Fadda Gavino per sentirli
condannare, a titolo di dolo, al risarcimento del danno, in favore dell'Agenzia
regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione
Sardegna (ARGEA), dell'importo di euro 106.633,04, oltre interessi legali e
rivalutazione, per l'illegittima percezione di finanziamenti pubblici erogati
nell'ambito del "*Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna*
(Reg. CE n. 1698/2005) - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole" e
finalizzati alla posa in opera di recinzioni di rete metallica per settorizzare il
pascolo, all'acquisto di attrezzature ed interventi su fabbricati, oltre spese
generali.

L'azione del Requirente contabile traeva origine dalla *notitia damni* contenuta nell'informativa del 19 aprile 2021 redatta dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Ozieri (SS), comprendente la comunicazione di notizia di reato del 4 gennaio 2021 e che avrebbe dimostrato la falsa rappresentazione finanziaria degli investimenti e la falsità delle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti.

All'esito dell'attività istruttoria, la Procura regionale contestava che la vicenda si iscriveva in un'ampia attività di indagine eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di numerosi beneficiari dei suddetti finanziamenti pubblici, per i quali l'agronomo Walter Carta aveva curato i progetti e le pratiche di finanziamento svolgendo anche l'incarico di direttore dei lavori che, per la quasi totalità, non risultavano eseguiti da imprese edili, ma da altre aziende agricole a loro volta beneficiarie dei medesimi finanziamenti.

Con sentenza n. 181/2022, depositata in data 2 settembre 2022, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Sardegna, accoglieva integralmente la domanda attorea e condannava Fadda Gavino, in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima azienda agricola, a pagare, a titolo di risarcimento di danno, a favore dell'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione Sardegna (ARGEA), la somma di euro 106.633,04, oltre interessi, rivalutazione e spese processuali.

Avverso la su richiamata sentenza n. 181/2022, con ricorso ritualmente notificato, proponeva appello Gavino Fadda in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale rilevando, in via preliminare e, al fine di superare il contesto di "*suggestione emotiva*" del primo grado, di non essere

tra i percettori dei predetti contributi destinatari delle azioni promosse dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro.

Con il primo motivo di doglianza la parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione del disposto degli articoli 2697 c.c. e 2729 c.c., con riferimento agli articoli 115 c.p.c. e 116 c.p.c., nonché l'erronea valutazione del complessivo quadro probatorio anche con riferimento all'art. 95, comma 3, del codice di giustizia contabile.

In particolare, l'appellante si duole che l'impugnata sentenza ha ritenuto che l'onere della prova fosse stato integralmente assolto dalla Procura erariale, nonostante quest'ultima avesse fondato la propria azione soltanto sugli esiti del rapporto della Guardia di Finanza che potrebbe essere solo prudentemente apprezzato dal Giudice per formare il proprio convincimento e non posto alla base della decisione.

Al riguardo, l'appellante ritiene di aver fornito la prova contraria e che non emerga, nella vicenda all'esame, alcuna falsità delle fatture considerato che la posa in opera di una recinzione metallica può ricomprendersi nelle cosiddette attività di gestione agricola che rientrano nelle manifestazioni del diritto di proprietà.

Inoltre, ad avviso dell'appellante, dovrebbe essere espunta dall'importo di danno, la somma complessiva di euro 63.472,00 relativa alle sei fatture fiscali emesse, nel 2015, dall'impresa edile MATIJA Xhevahir erroneamente ritenuta un'impresa agricola, poiché, secondo la visura camerale, l'oggetto sociale di tale ditta, sin dal novembre 2014, afferiva alla costruzione di edifici residenziali ed a lavori edili in generale, mentre, solo dal luglio 2017, sarebbe mutato nell'attività di coltivazione di uva.

Secondo l'appellante, il Giudice territoriale avrebbe, al riguardo, compiuto un'impropria attività di riqualificazione delle contestazioni incentrate solo sulla rendicontazione di fatture false giungendo a sostenere che, prescindendo dall'oggetto della società, tale ditta non avrebbe compiuto le attività fatturate, pur non sussistendo alcuna prova.

Parimenti alcun danno sarebbe riconducibile per le fatture di euro 21.978,00, pagate all'agronomo Carta, progettista e responsabile dei lavori, stante la carenza di motivazione della sentenza gravata su di un punto decisivo della controversia.

L'appellante non ravvisa, poi, alcuna ipotesi fraudolenta anche per le fatture emesse dagli altri imprenditori agricoli censurando le conclusioni del Giudice di primo grado che avrebbe fondato la propria decisione su una "*preventiva presunzione di colpevolezza*".

Con il secondo motivo di gravame, la parte appellante deduce l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave eccependo di essersi rivolta, per la presentazione della domanda di finanziamento, ad un tecnico che ha curato integralmente ogni attività istruttoria e di gestione e che la documentazione presentata "*è la speculare rappresentazione della realtà dei fatti*". Aggiunge, poi, l'appellante che, nella fattispecie in esame, non si configurerebbe alcuna ipotesi di sviamento delle risorse pubbliche percepite avendo la sentenza impugnata omissa di valutare che le attività finanziate sono state interamente realizzate, come attestato dal funzionario incaricato dall'organismo di gestione di accedere presso l'azienda in data 11 marzo 2016 e peraltro, dal verbale di sommarie informazioni rese, in sede penale, da uno degli imprenditori beneficiari dei contributi in questione emergerebbe che i

tecnici Argea avrebbero dichiarato che i lavori non potevano essere svolti direttamente dai beneficiari e che le recinzioni potevano essere impiantate anche da imprenditori agricoli.

In conclusione, la parte appellante chiede l'integrale accoglimento dell'atto di gravame e, in via subordinata, la riduzione dell'importo di danno avuto riguardo alla realizzazione delle opere finanziate e con ampio utilizzo del potere riduttivo.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, con memoria depositata in data 3 maggio 2024, insistendo per la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato poiché l'azienda agricola Fadda avrebbe eseguito i lavori in economia, mentre le prestazioni effettuate da altre aziende agricole sarebbero state simulate al solo fine di ottenere il rimborso di spese più elevate di quelle realizzate.

Quanto alle eccezioni dell'appellante secondo cui la condanna in primo grado sarebbe stata fondata su prove meramente indiziarie, la Procura generale deduce che dalla notizia di reato della Tenenza della Guardia di Finanza di Ozieri e dai relativi allegati si evincono oggettivamente i pagamenti circolari tra le imprese agricole coinvolte, dovendosi, peraltro, considerare che i documenti redatti dalla Guardia di Finanza hanno efficacia di piena prova in ordine alla provenienza del documento dagli inquirenti, nonché dei fatti che gli stessi abbiano attestato avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, come l'esame della documentazione bancaria e delle diverse fatture che ciascun imprenditore agricolo ha emesso a favore degli altri.

Secondo la Procura generale, l'illecito doloso commesso dall'imprenditore agricolo Fadda non è consistito nella mancata realizzazione delle opere, ma

nella realizzazione delle opere con modalità tali che escludevano il diritto al contributo pubblico di cui alla misura 121.

Inoltre, per il Procuratore generale, non sarebbe accoglibile la richiesta di esercizio del potere di riduzione dell'addebito, poiché la realizzazione di condotte *contra ius*, con la piena consapevolezza della loro antigiuridicità, ovvero con dolo, precluderebbe l'esercizio del potere riduttivo.

In conclusione, la Procura generale chiede il rigetto del gravame, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

All'udienza di discussione della causa del 24 maggio 2024, le parti presenti hanno illustrato oralmente le proprie argomentazioni insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L'odierna parte appellante, con il primo motivo di gravame, si duole per l'integrale accoglimento della domanda attorea da parte del Giudice di *prime cure* che avrebbe fondato il suo convincimento sull'erronea valutazione del complessivo quadro probatorio.

Il motivo di doglianza appare infondato e non merita accoglimento.

Osserva, infatti, il Collegio che la Sezione territoriale, con ragionamento logico immune da censure, dopo aver rilevato, nel solco della giurisprudenza in materia, di poter fondare il proprio convincimento anche su prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, ha fatto richiamo al "*complesso sistema illecito nel quale le varie Aziende Agricole - in evidente collegamento per il tramite del professionista agronomo CARTA Walter,*

progettista, direttore dei lavori e curatore di tutti i progetti posti all'attenzione investigativa – si scambiavano vicendevolmente, in qualità di committenti e fornitori, lavori di recinzione”.

A tali conclusioni la Sezione territoriale perveniva sulla base di molteplici indizi gravi, precisi e concordanti tratti dall'analisi della copiosa documentazione contenuta nel fascicolo Argea e nell'informativa della Guardia di Finanza.

In particolare, gli accertamenti bancari consentono di comprovare i flussi finanziari incrociati dei vari soggetti coinvolti e di accertare *“la sostanziale nullità dei flussi di denaro”* posto che le somme percepite, nell'ambito del P.S.R. Sardegna 2007-2013, tornavano nella disponibilità dell'imprenditore che le aveva inizialmente erogate, *“in modo che nessuno degli imprenditori coinvolti sostenesse effettivamente alcun onere finanziario”.*

La sentenza gravata procede, inoltre, ad un'ampia valutazione delle difese opposte dal convenuto, seppure ritenute non idonee a superare il quadro probatorio offerto dalla Procura territoriale.

Ed infatti, la Sezione territoriale si è attentamente ed analiticamente soffermata sulle censure mosse dal convenuto non attribuendo rilevanza all'asserita realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento specificando che: *“l'erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l'effettività del costo al quale si riferisce”* ed affermando, tra l'altro, che l'esecuzione di lavori *“in economia”* avrebbe dovuto essere previamente dichiarata, richiamando, al riguardo, anche le previsioni dettate dal bando a cui l'appellante aveva aderito presentando la richiesta di contributo.

Reputa, quindi, il Collegio che il Giudice di *prime cure*, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellante, lungi dal manifestare *“una preventiva presunzione di colpevolezza”*, mediante congrua ed adeguata motivazione, ha fondato la propria decisione, su *“molteplici e concordanti fonti di prova acquisite nel corso del procedimento penale”* che rendono non censurabili anche le considerazioni espresse in merito agli asseriti lavori svolti dalla ditta MATIJA Xhevahir avendo la sentenza impugnata chiarito che non assume alcun rilievo la circostanza che tale impresa, all’epoca dei fatti, avesse effettivamente quale oggetto sociale lo svolgimento di attività edile posto che la contestazione della Procura non afferiva alla *“natura dell’attività ufficialmente esercitata dagli indicati fornitori”*, ma alla *“circostanza che le dichiarate prestazioni di fornitura e posa in opera di recinzioni non sono state realmente effettuate”*.

Ed infatti, ad avviso del Collegio, particolare attenzione deve porsi agli effetti concretamente realizzati dall’incrocio dei flussi finanziari tra le numerose aziende agricole coinvolte comprovati dalla analitica documentazione bancaria e che conducevano, come efficacemente rilevato dalla Sezione territoriale, ad *“una serie di circoli viziosi miranti a fare in modo che nessuno degli imprenditori coinvolti sostenesse effettivamente alcun onere finanziario”*.

Occorre, peraltro, rammentare che il Giudice contabile, a differenza di quello penale, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso (Sez. I App., sent. n. 141/2019) e che la responsabilità amministrativa si inserisce nell'archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria - recuperatoria (Corte EDU, sent. del 13.05.2014, *Rigolio*), sussistendo un’evidente diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa (la libertà del singolo e la pretesa punitiva dello Stato *ex art. 27*,

Cost.) ed un'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (patrimonio privato ed erariale), valori che conformano, differenziandoli, gli standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse.

Ed infatti, secondo l'insegnamento dell'Organo di nomofilachia, *“durante l'istruttoria contabile si raccolgono tutte le fonti di prova, alcune di valore meramente indiziario, che spessissimo possono determinare l'esito del giudizio: la distinzione tra elemento, indizio di prova e prova, tende quindi a sfumare, divenendo quasi impalpabile in un processo il cui esito può essere determinato anche dall'operare di presunzioni e da canoni di giudizio di natura probabilistica. Infatti, sempre la differente natura dei valori in gioco nei due tipi di processo (libertà e patrimonio) segna l'essenziale distinzione tra il processo penale e quello civile, che è – come detto - la regola probatoria. Nel processo penale, vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese); nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", giudizio che si basa sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto”* (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 28/QM/2015).

Ne consegue che: *“tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, in sede processuale e preprocessuale penale, possono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice contabile, in quanto concorrono, ex art. 116 c.p.c., alla formazione del libero convincimento sulla esistenza del danno e della responsabilità amministrativa”* (Sez. App. Sicilia, sent. n. 72/2022).

Rileva, pertanto, il Collegio, in conformità all'orientamento già espresso per simili vicende riconducibili all'indebito utilizzo di risorse erogate nell'ambito della misura 121 del P.S.R. 2007-2013, che dalla copiosa documentazione presente in atti, emerge un quadro probatorio circostanziato, caratterizzato da

interazioni e da movimentazioni finanziarie tra un ristretto gruppo di imprese agricole, tutte beneficiarie delle medesime contribuzioni pubbliche, tra loro territorialmente distanti, per l'esecuzione di lavori, comportanti entrate/uscite di denaro attraverso l'emissione, a breve distanza di tempo l'una dalle altre, di fatture, in larga misura, sovrapponibili (Sez. I App., sent. n. 115/2024, n. 116/2024 e n. 117/2024).

Correttamente, quindi, ad avviso della Sezione, il Giudice di *prime cure* ha affermato la violazione dell'art. 11 del bando secondo cui *"le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a pagamenti effettuati"* considerato che, dalla complessa rete di rapporti intercorrenti tra le numerose aziende agricole coinvolte e beneficiarie di contributi pubblici nell'ambito della predetta misura 121, emerge solo formalmente ed apparentemente l'osservanza delle prescrizioni del bando.

Parimenti condivisibile appare al Collegio la conclusione a cui è pervenuta la sentenza impugnata e secondo cui *"l'intero contributo ricevuto dal convenuto costituisce danno erariale"* avendo il Giudice territoriale coerentemente richiamato sia la propria giurisprudenza in materia (cfr. sent. Sardegna, n. 168/2022), sia l'articolo 16 del bando che espressamente prescrive che: *"qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno al FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione"*.

Deve, infatti, ribadirsi che la realizzazione delle opere non costituisce, di per sé, un'esimente di responsabilità per il soggetto tenuto a rispondere dell'illecito, essendo ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni

recate dal bando che prevedevano, tra l'altro, l'obbligo di cofinanziamento degli investimenti (art. 4) che impone al beneficiario del contributo di sostenere con mezzi propri la realizzazione del cinquanta per cento delle opere finanziate.

Inconferenti appaiono, inoltre, le contestazioni dell'appellante secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente posto attenzione all'impossibilità di ammettere il contributo per le attività svolte in economia, pur non essendosi la difesa dell'appellante mai soffermata su tale questione.

Osserva, al riguardo, il Collegio che la pronuncia impugnata risulta chiaramente improntata al rispetto del principio della domanda considerato che l'atto di citazione, a pag. 4, contestava la falsa rappresentazione finanziaria degli investimenti e la falsità delle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti e formate al solo scopo di fornire prova dell'avvenuta esecuzione delle opere *"in realtà realizzate in economia dalla stessa ditta che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni effettivamente rese"*.

Peraltro, per l'eventuale svolgimento di cosiddetti *"lavori in economia"*, il bando prevedeva un'apposita disciplina con conseguenti verifiche ed anche il manuale dei controlli e delle attività istruttorie della misura 121, approvato con determina n. 1596/26 del 29.01.2013, agli atti del giudizio, a pag. 12, precisava che: *"non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario"*, ad eccezione di interventi di modesta entità, a nulla così rilevando eventuali informazioni orali rese dai tecnici Argea.

Al riguardo, questa Sezione nell'esaminare giudizi afferenti a fattispecie analoghe a quella in esame, ha già avuto modo di osservare che gli

accertamenti compiuti hanno consentito di evidenziare che i titolari delle aziende beneficiarie ottenevano il duplice indebito vantaggio di aggirare, da una parte le limitazioni imposte dal bando circa la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative "*in economia*", oltre i previsti limiti, e dall'altro il correlato obbligo di cofinanziamento degli investimenti a carico dei beneficiari, effettuando in prima persona i lavori dei propri compendi aziendali, mediante fatture emesse da altre imprese agricole anch'esse percettrici dei medesimi pubblici contributi (Sez. I App., sent. n. 115/2024, n. 116/2024 e n. 117/2024).

Dalla lettura degli analitici accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza emerge, inoltre, che tutte le imprese agricole coinvolte, compresa l'azienda Fadda, risultavano prive di dipendenti, apparendo, quindi, inverosimile che trascurassero la conduzione della propria attività per recarsi a realizzare le recinzioni di altre aziende, contemporaneamente e nel corso di ristretti archi temporali. Tale circostanza risulta, peraltro, confermata dallo stesso appellante in sede di sottoscrizione della domanda di aiuto ove espressamente affermava che: "*nella propria azienda non è presente manodopera*" e che: "*nella propria azienda non vengono svolte attività complementari*".

Dinanzi a tale circostanziato quadro probatorio ed analizzando nel complesso l'intera vicenda che, solo apparentemente sembrava ricondursi allo schema predisposto per l'attuazione della misura 121 del P.S.R., il Collegio reputa evidente il mancato rispetto della normativa recata dal bando, con conseguente indebita percezione e scorretta utilizzazione del finanziamento ricevuto considerato che, per effetto delle condotte tenute dall'appellante, risulta frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione.

Vengono, pertanto, in rilievo elementi che, in disparte l'eventuale integrarsi di fattispecie delittuose, appaiono idonei a definire i confini della responsabilità erariale per la dolosa condotta dell'appellante certamente consapevole del fraudolento sistema di correlazioni e flussi finanziari predisposti per la realizzazione delle opere di recinzione.

Si rammenta, al riguardo, che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il rapporto di collaborazione tra i privati e l'Amministrazione è fonte di obblighi di servizio definiti dal legislatore o da un regolamento o da una convenzione, la cui violazione determina a carico del percettore del contributo il sorgere della responsabilità amministrativa (Corte di cassazione, Sezioni unite ord. n. 4511/2006), così realizzandosi un danno per l'ente pubblico, anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del programma come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico (Corte di cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 7009/2020).

Ne consegue, ad avviso del Collegio, l'infondatezza anche del secondo motivo di doglianza volto a contestare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo.

Il Collegio condivide, infatti, le conclusioni a cui è giunta la Sezione territoriale affermando che: *"la consapevole e volontaria produzione da parte del signor Gavino FADDA (per conto dell'azienda agricola), in sede di rendicontazione degli investimenti effettuati, di dichiarazioni e documenti volti ad alterare la realtà dei fatti, conduce ad affermarne la responsabilità amministrativo-contabile a titolo di dolo"*.

Tale connotazione dolosa della condotta tenuta si pone, quindi, in palese deviazione dagli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dalla misura 121 del P.S.R. improntati al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria. E d'altronde, lo stesso appellante, in sede di sottoscrizione della domanda di finanziamento, dichiarava di essere a conoscenza delle disposizioni che regolavano la concessione dei contributi e delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti previsti dal Programma di sviluppo rurale.

La sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo esclude, inoltre, la possibilità di far ricorso al potere riduttivo.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l'appello proposto da Fadda Gavino in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima azienda agricola Gavino Fadda, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **60375** del ruolo generale, rigetta l'appello proposto da **FADDA Gavino** in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima azienda agricola Gavino Fadda, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 96,00
(Novantasei/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 24/06/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi